



CONVENZIONE STAGE

L'anno duemiladiciassette, addì 09 maggio

Prot. 905/17

TRA

L'Organismo formativo FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE NEI SETTORI DEL TRASPORTO MARITTIMO E DELLA PESCA ACCADEMIA ITALIANA DELLA MARINA MERCANTILE di seguito indicato "Soggetto Attuatore", con sede in Genova (C.F. 01597860996, Partita IVA 02092180997), nella persona del Presidente Prof. Eugenio MASSOLO nato a Acqui (AL) il 27/04/1946, domiciliato per la carica in Genova, Via Oderico 10

E

L'AGENZIA DELLE ENTRATE ospitante allievi in stage e di seguito indicata "Ente", con sede in Roma (C.F. 06363391001), rappresentata dal Direttore Regionale della Liguria Dott.ssa Maria Pia Protano, domiciliato per la carica in Genova, Via Fiume 2

ARTICOLO PRIMO

Oggetto della convenzione

- 1) Costituisce oggetto della presente convenzione la disciplina tra il Soggetto Attuatore e l'Ente, che nell'ambito delle proprie strutture aziendali e/o dei propri cantieri dislocati sul territorio intende realizzare un periodo di stage per il seguente allievo:

- **Alagna Alessandro**

frequentante il corso di formazione professionale dal Titolo "Tecnico Superiore per l'innovazione e la qualità delle abitazioni – esperto in costruzioni in ambito portuale, costiero, fluviale e lacustre" (RLOF16ITS/11/1) svolto dal Soggetto Attuatore;

- 2) Le pattuizioni di seguito riportate sono tra di loro inscindibili con gli atti espressamente richiamati e/o allegati.
- 3) La presente convenzione non potrà essere oggetto di cessione nè di subingresso totale e/o parziale da parte di terzi diversi dall'Ente.
- 4) Non è ammessa modifica alcuna alle pattuizioni contenute nella presente convenzione, se non per successive pattuizioni scritte, da stipularsi tra le Parti.

ARTICOLO SECONDO

Attività di stage

- 1) L'Ente autorizza l'ingresso e la permanenza degli allievi indicati al precedente articolo nelle proprie strutture produttive site in Genova Via Finocchiaro Aprile, 1, permettendo agli stessi di:
 - a) di approfondire l'organizzazione della vita aziendale e del ciclo produttivo, nella salvaguardia dell'eventuale segreto industriale afferente a particolari segmenti del ciclo e/o modalità della produzione;
 - b) di inserirsi, compatibilmente con le esigenze aziendali e sotto la vigilanza del titolare e/o del personale dell'Ente, nel contesto lavorativo ovvero in quei segmenti dello stesso che principalmente attengono all'orientamento dei corsi professionali di provenienza;
 - c) di acquisire mediante lo svolgimento di attività pratiche e sotto la vigilanza del personale di cui alla precedente lettera la conoscenza pratica delle esigenze produttive e lavorative del ciclo;
 - d) di apprendere la corretta tecnica di utilizzazione delle attrezzature, macchinari e/o supporti tecnologici in dotazione all'Ente per l'esecuzione delle attività di cui alla precedente lettera c);
 - e) di essere seguiti, con visite saltuarie e/o programmate, nell'ambito delle strutture aziendali dal personale docente del soggetto Attuatore.

- 2) Le attività formative sono finalizzate all'apprendimento e non a scopi di produzione aziendale e di conseguenza non deve sussistere alcun rapporto di lavoro tra i singoli allievi e l'Ente ospitante.

- 3) Durante lo svolgimento dello stage l'allievo è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal corso;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dello stage **anche successivamente al termine dello stesso.**

ARTICOLO TERZO

Durata dello stage

Le attività di stage oggetto della presente convenzione si svolgeranno entro e non oltre il periodo corrente dal 15/05/2017 al 08/09/2017 per un massimo di ore effettive non superiore a 572.

ARTICOLO QUARTO

Mensa aziendale

Qualora la durata giornaliera dello stage preveda la presenza dell'allievo nelle strutture produttive su due turni giornalieri, l'allievo potrà usufruire del servizio di mensa aziendale, se e in quanto esistente. Tale costo - sino ad un massimo di € 8,00 ad unità pasto – potrà essere esposto dal Soggetto Attuatore. In tale caso l'allievo non ha diritto al rimborso previsto.

ARTICOLO QUINTO

Sicurezza e riservatezza

Al fine di garantire la sicurezza dei sistemi informativi e la riservatezza dei dati in essi contenuti, non è previsto per l'allievo l'utilizzo dei sistemi applicativi dell'Anagrafe tributaria, l'utilizzo della posta elettronica istituzionale e l'accesso ad Internet. Eventuali esigenze formative potranno infatti essere soddisfatte attraverso attività di affiancamento con funzionari dell'amministrazione abilitati.

Il Soggetto attuatore curerà il buon andamento dell'esperienza di stage attraverso un'azione di monitoraggio e garantendo il rispetto di quanto indicato all'articolo secondo, con particolare attenzione a quanto disposto al comma 3 punto terzo.

ARTICOLO SESTO

Recesso unilaterale

- 1) Il Soggetto Attuatore potrà recedere dalla presente convenzione qualora verificarsi che gli allievi siano adibiti ad attività che non consentano una sufficiente acquisizione delle conoscenze e/o degli apprendimenti di cui al primo comma dell'articolo secondo ovvero ad attività dirette alla produzione.
- 2) Nulla è dovuto dalla parte recedente a titolo di corrispettivo per l'esercizio del diritto di recesso. Il recesso sarà comunicato con apposita lettera raccomandata ed avrà effetto dal giorno successivo alla data di ricevimento della stessa.

ARTICOLO SETTIMO

Risoluzione della convenzione

L'inosservanza da parte del Soggetto Attuatore di quanto pattuito nel testo della presente convenzione comporterà la risoluzione immediata della stessa, con diritto delle Parti al risarcimento di eventuali specifici danni derivanti dai comportamenti che abbiano prodotto tali inosservanze.

L'Ente ospitante si riserva la più ampia libertà di agire contro il Soggetto attuatore, lo stagista e contro chiunque violi quanto sancito all'articolo quinto.

ARTICOLO OTTAVO

Foro convenzionale per le controversie di competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria

Ferma la giurisdizione del Giudice Amministrativo, per le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della presente convenzione od eventuali domande e/o ragioni e/o pretese, anche risarcitorie, aventi comunque titolo nella presente convenzione e che debbano essere proposte innanzi al Giudice Ordinario, le Parti pattuiscono espressamente la competenza esclusiva del Foro di Genova con contestuale deroga all'eventuale competenza territoriale di altri Fori, ancorché di carattere generale e/o facoltativo, salvo che diversamente non sia disposto da norme processuali inderogabili dalla parti.

ARTICOLO NONO

Esecuzione

La presente convenzione è esente da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 5 della legge 21/12/1978, n. 845.

L'ENTE OSPITANTE

Per l'Agenzia delle Entrate

Il Direttore Regionale

Maria Pia Protano

IL SOGGETTO ATTUATORE

Per la Fondazione Istituto Tecnico Superiore per la
Mobilità Sostenibile nei Settori del Trasporto
Marittimo e della Pesca
Accademia Italiana della Marina Mercantile

Il Presidente

Eugenio MASSOLO



CONVENZIONE STAGE

L'anno duemilaquindici, addì 13 gennaio,

TRA

L'Organismo formativo FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE NEI SETTORI DEL TRASPORTO MARITTIMO E DELLA PESCA ACCADEMIA ITALIANA DELLA MARINA MERCANTILE di seguito indicato "Soggetto Attuatore", con sede in Genova (C.F. 01597860996, Partita IVA 02092180997), nella persona del Presidente Prof. Eugenio MASSOLO nato a Acqui (AL) il 27/04/1946, domiciliato per la carica in Genova, Via Oderico 10

E

L'AGENZIA DELLE ENTRATE ospitante allievi in stage e di seguito indicata "Ente", con sede in Roma (C.F. 06363391001), rappresentata dal Direttore Regionale della Liguria Dott.ssa Alberta DE SENSI, domiciliato per la carica in Genova, Via Fiume 2

ARTICOLO PRIMO

Oggetto della convenzione

- 1) Costituisce oggetto della presente convenzione la disciplina tra il Soggetto Attuatore e l'Ente, che nell'ambito delle proprie strutture aziendali e/o dei propri cantieri dislocati sul territorio intende realizzare un periodo di stage per il seguente allievo:
 - **Nettis Jessica**frequentanti il corso di formazione professionale dal Titolo Tecnico Superiore per l'innovazione e la qualità delle abitazioni"-
2^a annualità - cod.corso DPU13ITSACCA/300/1/1 - svolto dal Soggetto Attuatore;
- 2) Le pattuizioni di seguito riportate sono tra di loro inscindibili con gli atti espressamente richiamati e/o allegati.
- 3) La presente convenzione non potrà essere oggetto di cessione nè di subingresso totale e/o parziale da parte di terzi diversi dall'Ente.
- 4) Non è ammessa modifica alcuna alle pattuizioni contenute nella presente convenzione, se non per successive pattuizioni scritte, da stipularsi tra le Parti.

ARTICOLO SECONDO

Attività di stage

- 1) L'Ente autorizza l'ingresso e la permanenza degli allievi indicati al precedente articolo nelle proprie strutture produttive site in Genova Via Finocchiaro Aprile, 1, permettendo agli stessi di:
 - a) di approfondire l'organizzazione della vita aziendale e del ciclo produttivo, nella salvaguardia dell'eventuale segreto industriale afferente a particolari segmenti del ciclo e/o modalità della produzione;
 - b) di inserirsi, compatibilmente con le esigenze aziendali e sotto la vigilanza del titolare e/o del personale dell'Ente, nel contesto lavorativo ovvero in quei segmenti dello stesso che principalmente attengono all'orientamento dei corsi professionali di provenienza;
 - c) di acquisire mediante lo svolgimento di attività pratiche e sotto la vigilanza del personale di cui alla precedente lettera la conoscenza pratica delle esigenze produttive e lavorative del ciclo;
 - d) di apprendere la corretta tecnica di utilizzazione delle attrezzature, macchinari e/o supporti tecnologici in dotazione all'Ente per l'esecuzione delle attività di cui alla precedente lettera c);
 - e) di essere seguiti, con visite saltuarie e/o programmate, nell'ambito delle strutture aziendali dal personale docente del soggetto Attuatore.

- 2) Le attività formative sono finalizzate all'apprendimento e non a scopi di produzione aziendale e di conseguenza non deve sussistere alcun rapporto di lavoro tra i singoli allievi e l'Ente ospitante.

- 3) Durante lo svolgimento dello stage l'allievo è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal corso;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dello stage **anche successivamente al termine dello stesso.**

ARTICOLO TERZO

Durata dello stage

Le attività di stage oggetto della presente convenzione si svolgeranno entro e non oltre il periodo corrente dal 19/01/2015 al 29/05/2015 per un massimo di ore effettive non superiore a 600 per ciascun allievo.

ARTICOLO QUARTO

Mensa aziendale

Qualora la durata giornaliera dello stage preveda la presenza dell'allievo nelle strutture produttive su due turni giornalieri, l'allievo potrà usufruire del servizio di mensa aziendale, se e in quanto esistente. Tale costo - sino ad un massimo di € 8,00 ad unità pasto – potrà essere esposto dal Soggetto Attuatore. In tale caso l'allievo non ha diritto al rimborso previsto.

ARTICOLO QUINTO

Sicurezza e riservatezza

Al fine di garantire la sicurezza dei sistemi informativi e la riservatezza dei dati in essi contenuti, non è previsto per l'allievo l'utilizzo dei sistemi applicativi dell'Anagrafe tributaria, l'utilizzo della posta elettronica istituzionale e l'accesso ad Internet. Eventuali esigenze formative potranno infatti essere soddisfatte attraverso attività di affiancamento con funzionari dell'amministrazione abilitati.

Il Soggetto attuatore curerà il buon andamento dell'esperienza di stage attraverso un'azione di monitoraggio e garantendo il rispetto di quanto indicato all'articolo secondo, con particolare attenzione a quanto disposto al comma 3 punto terzo.

ARTICOLO SESTO

Recesso unilaterale

- 1) Il Soggetto Attuatore potrà recedere dalla presente convenzione qualora verifichi che gli allievi siano adibiti ad attività che non consentano una sufficiente acquisizione delle conoscenze e/o degli apprendimenti di cui al primo comma dell'articolo secondo ovvero ad attività dirette alla produzione.
- 2) Nulla è dovuto dalla parte recedente a titolo di corrispettivo per l'esercizio del diritto di recesso. Il recesso sarà comunicato con apposita lettera raccomandata ed avrà effetto dal giorno successivo alla data di ricevimento della stessa.

ARTICOLO SETTIMO

Risoluzione della convenzione

L'inosservanza da parte del Soggetto Attuatore di quanto pattuito nel testo della presente convenzione comporterà la risoluzione immediata della stessa, con diritto delle Parti al risarcimento di eventuali specifici danni derivanti dai comportamenti che abbiano prodotto tali inosservanze.

L'Ente ospitante si riserva la più ampia libertà di agire contro il Soggetto attuatore, lo stagista e contro chiunque violi quanto sancito all'articolo quinto.

ARTICOLO OTTAVO

Foro convenzionale per le controversie di competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria

Ferma la giurisdizione del Giudice Amministrativo, per le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della presente convenzione od eventuali domande e/o ragioni e/o pretese, anche risarcitorie, aventi comunque titolo nella presente convenzione e che debbano essere proposte innanzi al Giudice Ordinario, le Parti pattuiscono espressamente la competenza esclusiva del Foro di Genova con contestuale deroga all'eventuale competenza territoriale di altri Fori, ancorché di carattere generale e/o facoltativo, salvo che diversamente non sia disposto da norme processuali inderogabili dalla parti.

ARTICOLO NONO

Esecuzione

La presente convenzione è esente da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 5 della legge 21/12/1978, n. 845.

L'ENTE OSPITANTE

Per l'Agenzia delle Entrate

Il Direttore Regionale

Alberta De Sensi

IL SOGGETTO ATTUATORE

Per la Fondazione Istituto Tecnico Superiore per la
Mobilità Sostenibile nei Settori del Trasporto
Marittimo e della Pesca
Accademia Italiana della Marina Mercantile

Il Presidente

Eugenio MASSOLO